



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. 41 DEL REG.	Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2021. REFEZIONE SCOLASTICA.
DATA 16/04/2021	

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sedici** del mese di **Aprile** alle ore **13.00** nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Avv. Amedeo Bottaro	SINDACO		X
FERRANTE Fabrizio	Vice Sindaco	X	
LAURORA Carlo	ASSESSORE	X	
CERVINO Alessandro	ASSESSORE		X
NENNA Marina	ASSESSORE	X	
RONDINONE Alessandra	ASSESSORE		X
MERRA Raffaella	ASSESSORE	X	
MARTELLO Eugenio Benedetto	ASSESSORE	X	
ZITOLI Francesca	ASSESSORE		X
LIGNOLA Luca	ASSESSORE	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6 Assessori, ed assenti n. 4 convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione predisposta dal Dirigente proponente, all'esito dell'istruttoria dallo stesso condotta, con il supporto delle articolazioni amministrative di riferimento e previa verifica della regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma1, t.u. 267/00 come da parere reso ai sensi dell'art.49, t.u. 267/00 e preso atto dei fatti e delle circostanze, nonché dei contenuti dei riferimenti documentali, come dal Dirigente stesso rappresentati.

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO il D.L. 22.3.2021, n° 41, con il quale è stato differito al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/23 da parte degli Enti Locali.

VISTO l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli Enti Locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi.

VISTO il D.M. del 31.12.1983, con il quale sono state fissate le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 26.2.83 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 25.4.83, n. 131.

CONSIDERATO CHE:

- per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall'Ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
- gli Enti Locali, pertanto, possono considerare "servizio a domanda individuale" le seguenti attività, fissando le relative tariffe per l'utenza richiedente ed includendole fra i servizi richiamati dall'art.172, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

(omissis)

- **mense comprese quelle ad uso scolastico:**

Tariffe refezione scolastica

PARAMETRO	I.S.E. E.	FASCIA	TARIFFA PER PASTO (INCLUSA IVA)	
			<i>Intero</i>	<i>Ridotto (*)</i>
<u>TARIFFA INTERA:</u> Per utente il cui nucleo familiare abbia una situazione economica al di sopra di 30.000,00	Oltre 30.000,00	A	€ 5,00	€ 4,00
<u>TARIFFA INTERA RIDOTTA:</u> Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE è compreso tra € 22.501,00 e € 30.000,00	Da € 22.501,00 a € 30.000,00	B	€ 3,50	€ 2,60
<u>TARIFFA INTERA RIDOTTA:</u> Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE è compreso tra € 15.001,00 e € 22.500,00	Da € 15.001,00 a € 22.500,00	C	€ 3,00	€ 2,30
<u>TARIFFA INTERA RIDOTTA:</u> Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE è compreso tra € 7.501,00 e € 15.000,00	Da € 7.501,00 a € 15.000,00	D	€ 2,50	€ 2,00
<u>TARIFFA INTERA RIDOTTA:</u> Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE è compreso tra € 0,01 e € 7.500,00	Da € 0,01 e € 7.500,00	E	€ 1,00	€ 1,00
<u>ESENZIONE:</u> Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari, residenti nel Comune di Trani, il cui indicatore ISEE è pari a € 0,00	0,00	F	Esente	Esente

VISTO l'art. 45 del D. Lgs, 30 dicembre 1992 n, 504, ora articoli 242 e seguenti del TUEL sull'ordinamento degli Enti Locali, a mente del quale sono sottoposti alle norme vigenti sulle percentuali (36%) di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli Enti che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie, mentre gli altri Enti Locali non hanno limiti di copertura.

ATTESO che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da apposita tabella, da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari; il certificato è quello relativo al rendiconto del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

DATO ATTO che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2019 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento) non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%.

RILEVATO che, in virtù di quanto disposto dall'art.3, co. 1 e 7, del DL 22.12.1981 n.785, convertito nella Legge 26.2.1982 n. 51, per i servizi pubblici a domanda individuale i Comuni sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione per i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, per quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrativi, nonché per i servizi di trasporto pubblico.

CONSIDERATO che in relazione ai dati riferibili a periodi di regolare fruizione del servizio di refezione scolastica e quindi, senza tener conto delle restrizioni e limitazioni dovute al diffondersi dell'epidemia da Cov-Sars-2, la percentuale di copertura con le tariffe attualmente vigenti si può stimare nella misura del 40,3% per quel che riguarda la percentuale di copertura del costo del servizio di refezione scolastica in ragione dei costi sopportati dall'Ente.

CONSIDERATO che l'art. 1 - comma 169 - della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., testualmente recita: *“Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

VISTO l'art.172, comma 1, lett. c) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 s.m.i., il quale prevede che al bilancio di previsione siano allegati i seguenti documenti: *“le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i*

servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi”.

VISTO l’art. 243, comma 3, del TUEL n.267/2000 e l’articolo 6 del DL 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in Legge 26 aprile 1983 n. 131, che definiscono le voci da inserire nel totale dei costi.

VISTO l’art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

VISTO l’art.10 del vigente Regolamento per la disciplina dell’uso e della gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione consiliare n°30 del 1.8.2014.

RICHIAMATO l’art.8 del vigente Regolamento per la concessione in uso temporaneo di immobili comunali destinati alla fruizione pubblica, approvato con deliberazione commissariale n°24 del 7.4.2015.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, emesso dal Responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n.213 del D.Lgs. n.267/2000.

Con voti favorevoli ad unanimità dei presenti, resi ai sensi di legge

D E L I B E R A

1) di dare atto che, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, il Comune di Trani, in quanto non versa in condizioni strutturalmente deficitarie e non presenta gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, a mente dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267 /2000, non è sottoposto alle norme vigenti e non è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi, ovvero dei servizi a domanda individuale;

2) di dare altresì atto che questo Ente, non trovandosi in situazione deficitaria, non è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.267/2000;

3) di approvare, come di seguito riportate, le tariffe relative ai seguenti servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2021:

PARAMETRO	I.S.E.E.	FASCIA	TARIFFA PER PASTO (INCLUSA IVA)	
			<i>Intero</i>	<i>Ridotto</i> (*)
<u>TARIFFA INTERA:</u> Per utente il cui nucleo familiare abbia una situazione economica al di sopra di 30.000,00	Oltre 30.000,00	A	€ 5,00	€ 4,00
<u>TARIFFA INTERA RIDOTTA:</u> Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE è compreso tra € 22.501,00 e € 30.000,00	Da € 22.501,00 a € 30.000,00	B	€ 3,50	€ 2,60
<u>TARIFFA INTERA RIDOTTA:</u> Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE è compreso tra € 15.001,00 e € 22.500,00	Da € 15.001,00 a € 22.500,00	C	€ 3,00	€ 2,30
<u>TARIFFA INTERA RIDOTTA:</u> Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE è compreso tra € 7.501,00 e € 15.000,00	Da € 7.501,00 a € 15.000,00	D	€ 2,50	€ 2,00
<u>TARIFFA INTERA RIDOTTA:</u> Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE è compreso tra € 0,01 e € 7.500,00	Da € 0,01 e € 7.500,00	E	€ 1,00	€ 1,00
<u>ESENZIONE:</u> Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari, residenti nel Comune di Trani, il cui indicatore ISEE è pari a € 0,00	0,00	F	Esente	Esente

4) di dare atto che, fatte salve differenti modalità di fruizione del servizio di refezione scolastica, in relazione all'andamento dell'epidemia da Sars-Cov-2, le predette tariffe garantiscono un tasso di copertura pari al 40,3% per il summenzionato servizio;

5) la presente deliberazione annulla e sostituisce ogni precedente atto contrario rispetto a quanto qui determinato, mentre resta in vigore quanto non espressamente qui modificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 79**

Ufficio Proponente: **Pubblica Istruzione**

Oggetto: **DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2021. REFEZIONE SCOLASTICA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Pubblica Istruzione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/04/2021

Il Responsabile di Settore
dott Alessandro Attolico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/04/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. VINCENZO COLUCCI

DELIBERA N. 41 DEL 16/04/2021

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL Vice Sindaco
FERRANTE Fabrizio

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata con esecutività Immediata

Trani, 16/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Francesco Angelo Lazzaro;1;11849832
Fabrizio Ferrante;2;14721292

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal 13/05/2021 al 28/05/2021 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Trani, 13/05/2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Delcuratolo Debora

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Debora Delcuratolo;1;11535253